



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 6447 del 28 marzo 2023

## **ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G.E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M.D. Braga – Membro

Prof. Avv. M. de Mari – Membro

Prof. Avv. F. De Santis – Membro

Prof. Dott. P. Esposito – Membro

Relatore: Prof. Avv. M. de Mari

nella seduta del 24 marzo 2023, in relazione al ricorso n. 8792, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

### **FATTO**

*1.* La presente controversia concerne il tema del tardivo trasferimento di strumenti finanziari da un dossier titoli all'altro con conseguente impedimento ad operare sui titoli durante tale periodo.

Parte Ricorrente, dopo aver presentato reclamo all'Intermediario, al quale quest'ultimo non ha dato riscontro a suo avviso soddisfacente, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Questi i fatti essenziali oggetto del procedimento.

*2.* Il Ricorrente rappresenta che l'Intermediario Resistente aveva comunicato una modifica delle condizioni di contratto e, in particolare, la cessazione dal prestare i

servizi di investimento aventi ad oggetto certificates/covered warrants con efficacia 25 giugno 2021. A fronte di ciò, Parte Ricorrente, dapprima, ha chiesto chiarimenti, con lettera del 17 giugno 2021, e poi, il 2 luglio 2021 ha formalizzato una richiesta di trasferire i titoli su un altro conto. Tuttavia, a fronte della richiesta del 2 luglio 2021, il passaggio dei titoli da un conto all'altro è avvenuto solo dopo vari solleciti (alla data del 30 luglio 2021 gli era stato risposto che il trasferimento era stato completato, invece, non lo era) e in particolare solo il 13 agosto 2021. Tra i titoli oggetto di trasferimento vi erano anche due Btp futura che avrebbe voluto vendere, ma non ha potuto farlo perché i titoli erano stati bloccati nelle more del passaggio. Il ritardo dell'Intermediario ha pertanto determinato un grave danno. In considerazione di ciò Parte Ricorrente ha chiesto un risarcimento di € 2.000,00.

**3.** L'Intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso.

Ha eccepito che il ricorso è inammissibile per incompetenza dell'ACF, in quanto riguarda il tardivo trasferimento di titoli, circostanza che non coinvolge la prestazione di servizi di investimento. Precisa inoltre che, con comunicazione del 26 aprile 2021, ha avvisato il cliente che avrebbe cessato dal prestare i servizi relativi ad alcune categorie di strumenti (tra i quali i certificates e i covered warrant). Inoltre, con comunicazione del 16 giugno 2021 ha avvisato del fatto che per i certificates e i covered warrant *“sarebbero stati messi in modalità “sell only” al fine di mitigare il rischio che i clienti aprissero nuove posizioni in strumenti che non avrebbero potuto gestire se non chiedendone il trasferimento in uscita”*. Con la conseguenza che Parte Ricorrente era nella possibilità di chiudere le proprie posizioni attraverso la piattaforma, successivamente al 16 giugno 2021, invece, ha preferito chiedere di trasferire i titoli all'Intermediario. L'intermediario eccepisce inoltre che il risarcimento richiesto dal Ricorrente non risulta basato su alcun fondamento economico o finanziario e non attiene ad un'eventuale perdita dallo stesso patita. Pertanto l'Intermediario chiede all'ACF di rigettare il ricorso.

**4.** Il Ricorrente non ha ritenuto di produrre repliche.

## **DIRITTO**

**I.** Il ricorso, stanti le evidenze in atti, non può dirsi meritevole di accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito rappresentati.

2. Giova anzitutto rilevare che l'eccezione di incompetenza, sollevata dall'Intermediario, non è fondata, in quanto l'ACF in numerose decisioni ha già avuto modo di definire i contorni della propria competenza in argomento, sottolineando la possibile ambivalenza del contratto di deposito titoli, il quale, pur rientrando tra i contratti bancari e presentando una conseguente causa tipica, può, tuttavia, "rivestire funzione ancillare rispetto alla prestazione di servizi d'investimento a favore della clientela" configurando prestazione del servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, ossia la "custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi". Non vi è pertanto dubbio che il ritardo nella trasmissione di titoli da un dossier all'altro possa inficiare l'operatività sugli strumenti finanziari depositati e quindi implicare l'impossibilità temporanea di negoziare quei titoli e tanto è sufficiente a far ritenere che la presente materia del contendere rientri nell'ambito di competenza di questo Arbitro *ex art. 4, comma 1, del Regolamento ACF n. 19602 del 4 maggio 2016 c.s.m.*

2. Quanto al merito della controversia, pur dovendosi constatare una condotta non sollecita nei tempi di trasferimento dei titoli da un dossier all'altro da parte dell'Intermediario, anche il comportamento tenuto dalla Parte Ricorrente non appare del tutto diligente e improntato a speditezza. In proposito, risulta significativo evidenziare che l'Intermediario ha dimostrato di avere avvisato preventivamente il cliente, con comunicazione del 16 giugno 2021, in ordine alla circostanza che i certificates e i covered warrant "*sarebbero stati messi in modalità "sell only" al fine di mitigare il rischio che i clienti aprissero nuove posizioni in strumenti che non avrebbero potuto gestire se non chiedendone il trasferimento in uscita*". Pertanto, Parte Ricorrente avrebbe potuto scegliere di chiudere autonomamente le posizioni attraverso la piattaforma, già dal 16 giugno 2021, e, invece, non lo ha fatto.

Risulta infine assorbente e dirimente la totale mancanza di prova relativa al danno lamentato da Parte Ricorrente. A fronte di una richiesta generica di risarcimento danni pari a 2.000 €, Parte Ricorrente non offre alcuna dimostrazione concreta dell'intenzione di disinvestire i titoli presenti sul dossier, lamentandosi solo del

danno *in re ipsa* risultante dal temporaneo blocco di operatività. Secondo il costante orientamento di questo Collegio in casi come quello qui in discussione deve essere sempre dimostrato da parte attrice che i ritardi nell'esecuzione degli ordini causano un danno e l'onere di provare tale elemento ricade sui ricorrenti. Ciò è coerente con il principio generale secondo cui, nei procedimenti avanti all'ACF, l'onere della prova dell'esistenza del danno e del nesso causale con la violazione lamentata rimane a carico dei ricorrenti. Diversamente ogni richiesta risarcitoria risulta apodittica e non può essere accolta.

### **PQM**

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi